

Codice A1103A

D.D. 10 ottobre 2022, n. 622

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 24 FOR/2018).**



**ATTO DD 622/A1103A/2022**

**DEL 10/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 24 FOR/2018)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 0364 del 02/05/2018 dall'arma dei Carabinieri, Comando stazione di CEVA a carico del sig. *omissis*, *omissis* dell'obbligato in solido in qualità proprietario del terreno, il *omissis* nei confronti dei quali con processo verbale n° 04/18 del 10/01/2018 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati alla stessa data, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11.2 della L.r. 21/2013 per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi;

Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

Atteso che non risulta agli atti che i soggetti di cui sopra abbiano presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689, istanza di audizione nè pagato la misura ridotta di cui al richiamato verbale di accertamento;

Richiamata la descrizione dei fatti di cui al verbale citato dell'accertatore (comprese le dichiarazioni del trasgressore all'atto dell' accertamento "nulla da dichiarare");

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 14 della medesima disposizione;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,  
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

### **INGIUNGE**

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 510,61 di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella